

Allegato 1

Modulistica per la presentazione delle domande di incentivo per l'assunzione nel periodo dal 12/11/2015 al 12/11/2016 di lavoratori ultracinquantenni del sistema edilizia e costruzioni (Allegato 1 parte integrante della Deliberazione di Giunta regionale n. 1823/2015)

I moduli messi a disposizione sono nell'ordine i seguenti:

- Allegato 1 A) Modulo di domanda di incentivo;
- Allegato 1 B) contenente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul possesso dei requisiti di ammissibilità;;
- Allegato 1 C) contenente modulo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in merito al prescelto regime di aiuti "de minimis" e relative modalità di applicazione della Disciplina comunitaria di riferimento;
- Allegato 1 D) contenente modulo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in merito al prescelto regime di aiuti all'occupazione e relative modalità di applicazione della Disciplina comunitaria di riferimento;;
- Allegato 1 E) Informativa per il trattamento dei dati personali.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



Regione Emilia-Romagna

ASSESSORATO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE
ALLO SVILUPPO, SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
UNIVERSITÀ, RICERCA E LAVORO

Imposta
di bollo
vigente

ALLEGATO 1 A)

**Alla Regione Emilia-Romagna
Servizio Programmazione, Valutazione e
Interventi regionali nell'ambito delle politiche
della formazione e del lavoro
Viale Aldo Moro, 38
40127 Bologna**

**OGGETTO: Domanda di incentivo per assunzione nel periodo 12/11/2015- 12/11/2016 di lavoratori
ultracinquantenni del sistema edilizia e costruzioni**
(compilare una domanda per ogni assunzione effettuata)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
in data _____ in qualità di Legale rappresentante dell'impresa:

Ragione sociale _____
Sede legale in Via/Piazza _____ n. _____
CAP _____ Comune _____ Provincia _____
Telefono _____ e-mail _____ posta certificata _____
Codice fiscale: _____ Iscrizione CCIAA _____
Attività svolta _____
Codice Ateco 2007 _____
Matricola INPS _____ Sede di _____
N. iscrizione INAIL _____
N. iscrizione Cassa Edile _____ Tipologia Cassa Edile _____
N. dipendenti complessivi _____
Sede di assunzione del lavoratore per il quale si richiede l'incentivo (se diversa da quella legale):
Via/Piazza _____ n. _____
CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Dichiara quanto segue:
(riportare le stesse informazioni contenute nella comunicazione obbligatoria di assunzione):

Dati del lavoratore

Cognome e Nome: _____ Sesso: M ☐ F ☐
Data di nascita: _____ Anni compiuti alla data dell'assunzione: _____
Codice Fiscale _____
Comune (o Stato estero) di nascita: _____
Cittadinanza: _____
Comune di domicilio: _____ Prov.: _____
Indirizzo: Via/le/P.zza _____ n.: _____ Cap: _____
Titolo di studio: _____
Titolo di soggiorno: (1) _____ n.: _____ scadenza: _____
Motivo titolo di soggiorno: _____ Questura di rilascio: _____
Lavoratore proveniente da imprese del sistema edilizia e costruzioni appartenente alla seguente tipologia di destinatario (2):
☐ CIGS ☐ Iscritto a liste di mobilità ☐ Disoccupato

Dati del rapporto di lavoro

Data di assunzione: _____
Assunzione con rapporto di lavoro con contratto:
☐ subordinato ☐ a tempo indeterminato oppure ☐ a tempo determinato(3)
oppure in alternativa
☐ somministrato ☐ a tempo determinato(3)
In caso di assunzione a tempo determinato indicare:
- la sua durata in mesi: _____ con scadenza prevista in data _____
- data di raggiungimento dei requisiti pensionistici _____(4).
N. matricola INPS : _____ Pat INAIL: _____
Orario di lavoro: ☐ A tempo pieno; ☐ A tempo parziale di n. ore ____ settimanali medie
Qualifica professionale (ISTAT): _____
CCNL applicato: _____ livello inquadramento: _____
Retribuzione lorda annuale _____ euro (5).

(1) Da compilare nel caso si tratti di lavoratore di cittadinanza extracomunitaria o comunitaria in regime transitorio

(2) I requisiti delle diverse tipologie di destinatari sono definiti nella Parte I dell'Allegato 1 della DGR 1823/2015

(3) Il contratto a tempo determinato deve essere superiore ai 12 mesi

(4) La durata contributiva del contratto a tempo determinato deve consentire al lavoratore il raggiungimento dei requisiti pensionistici.

(5) La retribuzione lorda è intesa prima delle imposte ed i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali e deve essere di almeno 15.000,00 Euro l'anno

ai sensi delle disposizioni di cui all'Allegato 1 della sopra citata DGR n. 1823/2015

CHIEDE

Di essere ammesso a beneficiare dell'incentivo per l'assunzione del lavoratore di cui sopra:

AI FINI DELLA DOMANDA DI INCENTIVO DICHIARA INOLTRE:

1. Forma giuridica dell'impresa (*barrare la casella che interessa*):

- ☐ Impresa
- ☐ Consorzio di imprese
- ☐ Associazione
- ☐ Fondazione
- ☐ Consorzio di Fondazioni
- ☐ Cooperativa
- ☐ Consorzio di cooperative
- ☐ Esercente la libera professione in forma individuale, associata o societaria

2. Si impegna a mantenere il contratto di lavoro oggetto della presente richiesta di incentivo fino al termine del previsto periodo minimo definito dalla Parte II dell'Allegato 1 della DGR n. 1823/2015 "Condizioni per il mantenimento degli incentivi ai soggetti beneficiari";

3. In caso di ammissione agli incentivi:

- ☐ Si impegna a fornire alla Regione Emilia-Romagna apposita garanzia fideiussoria redatta secondo lo schema di cui al D.M. 22 aprile 1997 e a restituire alla stessa, nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni per il mantenimento dell'incentivo, le somme incassate a tale titolo;

oppure in alternativa

- ☐ Dichiaro che accetta di ricevere l'incentivo al termine del previsto periodo minimo definito dalla Parte II dell'Allegato 1 della DGR n. 1823/2015 "Condizioni per il mantenimento degli incentivi ai soggetti beneficiari", previo esito positivo di controllo di conformità effettuato dalla Regione Emilia-Romagna, e quindi di essere esentato dal presentare la garanzia fideiussoria di cui sopra;

a comunicare tempestivamente al Servizio della Regione Emilia-Romagna in indirizzo le eventuali variazioni nei dati contenuti nella presente domanda e nei relativi allegati, compresa l'interruzione anticipata del rapporto di lavoro incentivato e il motivo dell'interruzione o anche la temporanea sospensione del rapporto di lavoro a causa di accesso a trattamenti di CIGS.

Dichiara infine:

Che il/la referente da contattare per eventuali chiarimenti è: _____

n. telefono _____ indirizzo e-mail _____

Di essere a conoscenza che i dati contenuti nella presente domanda saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al D.lgs. n. 196/2003.

Luogo e data

Firma Legale rappresentante o suo
delegato*

Allega la seguente documentazione obbligatoria ai fini dell'ammissibilità della domanda di incentivo:

1. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul possesso dei requisiti di ammissibilità e del regime di aiuti prescelto sottoscritta del Legale rappresentante dell'impresa che presenta la domanda di incentivo o suo delegato;
2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente il regime degli aiuti prescelto sottoscritta dal Legale rappresentante dell'impresa che presenta la domanda o suo delegato;
3. Copia leggibile di valido documento di riconoscimento del Legale rappresentante dell'impresa che presenta la domanda di incentivo o del suo delegato;
4. Delega alla sottoscrizione della domanda di incentivo (nel caso la domanda non sia sottoscritta dal Legale rappresentante dell'impresa che presenta la domanda).

* In caso di presentazione della domanda a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) la firma deve essere digitale. In caso di presentazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento la firma deve essere apposta per esteso e leggibile.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)**

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome e nome)
in qualità di Legale rappresentante dell'impresa _____

sotto la propria personale responsabilità e avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false o mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del suddetto D.P.R. n.445/2000

Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.1711 del 12 novembre così come integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1823/2015 del 24 novembre 2015

DICHIARA

1. Di essere a conoscenza dei contenuti delle *"Disposizioni per l'erogazione di incentivi all'assunzione in attuazione del "PIANO DI INTERVENTO PER FAVORIRE IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEI LAVORATORI FRUITORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEI LAVORATORI IN STATO DI DISOCCUPAZIONE DI IMPRESE DEL SISTEMA REGIONALE DELL'EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI – FONDO PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO" DGR 1072/2015. Procedura di presentazione Just in Time"* di cui all'Allegato 1 della sopra citata deliberazione della Giunta regionale n.1823/2015 e in particolare delle "Condizioni per il mantenimento degli incentivi ai soggetti beneficiari" contenute nella Parte II delle stesse Disposizioni;
2. Di essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e, quindi, con i versamenti contributivi; con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla L. n. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili e con quanto previsto dalla normativa per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni);
3. Di applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. e nei relativi accordi integrativi territoriali e aziendali in vigore;
4. Che per la/e assunzione/i di cui alla presente domanda ricorrono le condizioni di cui all'art. 4, comma 12 e seguenti della Legge 92/2012;

DICHIARA INOLTRE

di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli da parte degli organi competenti sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, e si impegna quindi a rendere disponibili i documenti a tal fine necessari.

Luogo e data

Firma Legale rappresentante o suo
delegato*

*In caso di presentazione della domanda a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) la firma deve essere digitale. In caso di presentazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento la firma deve essere apposta per esteso e leggibile.

DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS”
(Sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Da compilare da parte dell’impresa che presenta la domanda di incentivo per l’assunzione di lavoratori ai sensi della DGR n. 1711/2015 così come integrata dalla DGR n. 1823/2015, in caso di scelta di regime di aiuti “de minimis” di cui alla DGR n.958/2014;

Il sottoscritto _____, nato a _____
 il _____, residente in _____, in qualità di Legale
 rappresentante dell’impresa _____ con sede legale in _____
 _____, (CF/PIVA _____) in relazione alle
 “Disposizioni per l’erogazione di incentivi all’assunzione in attuazione del “PIANO DI INTERVENTO PER FAVORIRE IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEI LAVORATORI FRUITORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEI LAVORATORI IN STATO DI DISOCCUPAZIONE DI IMPRESE DEL SISTEMA REGIONALE DELL’EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI – FONDO PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” DGR 1072/2015. Procedura di presentazione Just in Time” di cui all’Allegato 1 della sopra citata DGR n. 1823/2015 che concede aiuti soggetti alla regola del “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (pubblicato nella GUUE L 352/1 del 24/12/2013

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

Dichiara

Sezione A “attività non escluse”

- ☐ 1.a - Che l’impresa opera solo in settori commerciali ammissibili al finanziamento.
 OPPURE
- ☐ 1.b - Che l’impresa opera anche in settori esclusi, tuttavia disponendo di un sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi, assicura che gli aiuti ricevuti a titolo di “de minimis” non finanzieranno attività escluse dal campo di applicazione.
- (barrare solo se pertinente)*
- ☐ 2. - Che l’impresa opera anche nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, disponendo di un sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi, assicura che gli aiuti ricevuti a titolo di “de minimis” non finanzieranno le diverse attività oltre i massimali pertinenti.

Sezione B “rispetto del massimale”

[Se l’impresa non ha ricevuto nell’esercizio sociale corrente e nei due esercizi sociali precedenti aiuti “de minimis” compilare il paragrafo a);

se l’impresa ha ricevuto nell’esercizio sociale corrente e nei due esercizi sociali precedenti aiuti “de minimis” compilare il paragrafo b);

se l’impresa è stata coinvolta in processi di acquisizione/fusione e ha ricevuto nell’esercizio sociale corrente e nei due esercizi sociali precedenti aiuti “de minimis”, compilare lettera c);

se l’impresa, coinvolta in processi di scissione, ha ricevuto nell’esercizio sociale corrente e nei due esercizi sociali precedenti aiuti “de minimis”, compilare lettera d);

se l’impresa è un fornitore di un SIEG – Servizio d’interesse economico generale – compilare anche la

lettera e).

Se l'impresa beneficiaria fa parte di "un'impresa unica"- entità costituita da più imprese, legate tra di loro da uno dei vincoli descritti all'articolo 2359 oppure all'articolo 2341 bis, lettera a) del Codice Civile o nell'articolo 122 del Decreto Legislativo n.58 del 1998, questa parte della dichiarazione **deve riferirsi a tutti gli aiuti de minimis ricevuti da tutte le imprese costituenti l' "impresa unica"**).

Che l'esercizio sociale dell'impresa rappresentata (ai sensi del codice civile) inizia il _____ e termina il _____;

- a) Che l'impresa rappresentata non ha ricevuto, nell'esercizio sociale corrente e nei due esercizi sociali precedenti, aiuti "de minimis", anche in considerazione delle disposizioni specifiche relative a fusioni/acquisizioni o scissioni.
- b) Che l'impresa rappresentata ha ricevuto, nell'esercizio sociale corrente e nei due esercizi sociali precedenti, i seguenti aiuti "de minimis":

Esercizio sociale	Estremi del provvedimento di concessione dei contributi	Natura del contributo (sovvenzione, prestiti, garanzie, ecc. ...)	Importo della sovvenzione e/o equivalente lordo della sovvenzione (ESL)
Totale			

- c) In caso di fusioni/acquisizioni, che a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione o all'acquisizione sono stati concessi, nell'esercizio sociale corrente e nei due esercizi sociali precedenti, i seguenti contributi pubblici in regime "de minimis":

Esercizio sociale	Impresa beneficiaria	Estremi del provvedimento di concessione dei contributi	Natura del contributo (sovvenzione, prestiti, garanzie, ecc. ...)	Importo della sovvenzione e/o equivalente lordo della sovvenzione (ESL)
Totale				

- d) In caso di scissioni, che all'impresa unica rappresentata sono stati concessi, prima della scissione e comunque nell'esercizio sociale corrente e nei due esercizi sociali precedenti, i seguenti contributi pubblici in regime "de minimis":

Esercizio sociale	Impresa beneficiaria	Estremi del provvedimento di concessione dei contributi	Natura del contributo (sovvenzione, prestiti, garanzie, ecc. ...)	Importo della sovvenzione e/o equivalente lordo della sovvenzione (ESL)
Totale				

- e) In caso in cui il beneficiario sia un fornitore di un servizio d'interesse economico generale, che all'impresa unica rappresentata sono stati concessi, nell'esercizio sociale corrente e nei due esercizi sociali precedenti, i seguenti contributi pubblici in regime "de minimis" sia in base al Regolamento n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») che in base al Regolamento n. 360/2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Esercizio sociale	Impresa beneficiaria	Estremi del provvedimento di concessione dei contributi	Natura del contributo (sovvenzione, prestiti, garanzie, ecc. ...)	Importo della sovvenzione e/o equivalente lordo della sovvenzione (ESL)
Totale				

Sezione C “Cumulo”

- ☐ Che non ha ricevuto ulteriori aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili ai quali si riferisce l'aiuto “de minimi” in oggetto;

OPPURE

- ☐ Che ha ricevuto ulteriori aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili ai quali si riferisce l'aiuto “de minimis” in oggetto entro la soglia massima d'intensità consentita dal regime o dalla decisione di aiuto pertinente, oppure entro il 100% dei costi ammissibili nel caso di cumulo di soli aiuti “de minimis”.

(Data)

Firma Legale rappresentante o suo delegato*

* In caso di presentazione della domanda a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) la firma deve essere digitale. In caso di presentazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento la firma deve essere apposta per esteso e leggibile.

Modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis alle imprese operanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna e destinatarie di contributi pubblici nell'ambito delle politiche attive del lavoro

Articolo 1 - Potenziali beneficiari e attività escluse dal beneficio

Possono beneficiare degli aiuti c.d. de minimis, disciplinati dal Regolamento n. 1407/2013 (GU UE L 352/2013), imprese grandi, medie e piccole.

I potenziali beneficiari non possono ricevere aiuti de minimis per le seguenti attività (classificate secondo i codici ATECO 2007):

Produzione primaria prodotti agricoli:¹

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

A. 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti

01.2 Coltivazione di colture permanenti

01.3 Riproduzione delle piante

01.4 Allevamento di animali

01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

È considerata commercializzazione di prodotti agricoli e non produzione primaria, essendo quindi ammessa al beneficio degli aiuti de minimis, la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO sopra indicati, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Mercato comune della pesca:²

A. 03 - PESCA E ACQUACOLTURA

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

C. - ATTIVITA' MANIFATTURIERE (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G. - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

¹ La produzione primaria include le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, e la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, nonché qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. Esempi di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essicazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata.

² Settori e attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento n. 104/2000 del Consiglio pubblicato in GUCE serie L 17 del 21.2.2000).

Nel caso in cui un'impresa, registrata con uno dei codici ATECO sopra menzionati o che comunque svolga tali attività, svolga anche altre attività che invece sono ammesse a beneficiare degli aiuti de minimis, essa potrà ricevere aiuti esclusivamente per queste ultime attività.

Articolo 2 – Ammontare di aiuto erogabile

L'ammontare di aiuto erogabile è limitato dall'esistenza delle soglie indicate:

- nel Regolamento n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
- nel Regolamento n. 360/2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Entrambi i Regolamenti e le soglie ivi indicate devono essere rispettate.

Le soglie di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2014 sono due, alternative tra di loro.

La prima soglia è quella in base alla quale un beneficiario non può ricevere più di 200.000 Euro di aiuti “de minimis”, incluso l'aiuto in oggetto, nell'arco di un periodo di tre esercizi sociali (ai sensi del codice civile), quello in corso e i due precedenti.

La seconda soglia è quella valida solo per l'attività del trasporto su strada (Codice ATECO 2007 H. - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO - 49.41.00 Trasporto merci su strada), pari a 100.000 Euro di aiuti “de minimis”, incluso l'aiuto in oggetto, nell'arco di un periodo di tre esercizi sociali, quello in corso e i due precedenti.³

La soglia di cui al Regolamento n. 360/2012 è quella in base alla quale il **beneficiario** di aiuti “de minimis”, **che sia anche fornitore di servizi d'interesse economico generale**, non può ricevere, incluso l'aiuto in oggetto, più di 500.000 Euro di aiuti “de minimis” concessi sia sulla base del Regolamento 1407/2014 che del Regolamento 360/2012, nell'arco di un periodo di tre esercizi sociali, quello in corso e i due precedenti.

Il periodo dei tre esercizi sociali è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della concessione dell'aiuto. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso, indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti “de minimis” all'impresa in questione.

Nel momento in cui richiede l'aiuto, l'impresa dovrà dichiarare quali sono gli aiuti de minimis già ricevuti nell'esercizio sociale in corso e nei due precedenti. Ove la concessione dell'aiuto avvenga nell'anno sociale successivo a quello della presentazione della domanda di aiuto, l'impresa aggiudicataria dovrà nuovamente presentare un'auto-dichiarazione riguardante gli aiuti ricevuti nel corso di quell'esercizio sociale e dei due precedenti.

L'aiuto in oggetto non potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui ai capoversi precedenti.

Il contributo percentuale massimo da riconoscere nel caso di applicazione del regime de minimis ai percorsi formativi è di norma pari all'80% del costo totale del singolo progetto. Per altre specifiche tipologie di intervento finanziabili le modalità di applicazione del regime de minimis saranno definite all'interno di ciascun avviso pubblico.

Nel caso in cui tra l'impresa che richiede l'aiuto e altre imprese, con sede legale in Italia, esista una relazione o (i) di collegamento o controllo, quali quelle descritte nell'articolo 2359 del Codice Civile, o (ii) parasociale del tipo c.d. dei “sindacati di voto”, di cui alla lettera a) dall'articolo 2341

³ Nel caso in cui un'impresa registrata come attiva nel settore del trasporto su strada, sia attiva anche in altri settori, ammessi al beneficio del de minimis per la soglia di 200.000 Euro, detta impresa potrà, per queste ultime attività, ricevere aiuti de minimis a concorrenza della soglia dei 200.000 Euro.

bis del Codice Civile o all'art. 122 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (c.d. Testo Unico della Finanza), tali imprese devono essere considerate come "**impresa unica**". Ove ricorra questa ipotesi, il reale beneficiario dell'aiuto de minimis è "l'impresa unica" e non l'impresa individuale che chiede l'aiuto. Pertanto le regole riguardanti le soglie di aiuto sopra illustrate devono essere verificate al livello dell'"impresa unica" e non della sola impresa richiedente.

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio sociale rilevante ai fini del de minimis e la sua creazione derivi da un'**acquisizione o fusione**, detto beneficiario dovrà dichiarare se - e per quali aiuti de minimis - le imprese che si sono fuse o che erano parti del processo di acquisizione sono risultate aggiudicatrici nello stesso periodo rilevante. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio sociale rilevante ai fini del de minimis, e la sua creazione derivi da una **scissione**, detto beneficiario dovrà dichiarare gli aiuti de minimis che, durante il triennio sociale in oggetto, hanno beneficiato le attività che essa ha rilevato. Nel caso in cui l'impresa pre-scissione avesse ricevuto aiuti de minimis nel periodo rilevante, ma non vi fosse una specifica attività che ne avesse beneficiato, il richiedente dovrà dichiarare la parte proporzionale dell'aiuto in oggetto sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

I contributi "de minimis" ricevuti nell'esercizio sociale in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa unica che richiede il contributo pubblico e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nell'arco di tempo dei tre esercizi sociali quali sopra individuati - arco di tempo all'interno del quale calcolare i contributi de minimis ricevuti - l'impresa ha **modificato ramo di attività** (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando - per il rispetto della regola de minimis - quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice **modifica della ragione sociale** della società (ad esempio il passaggio da srl a spa) o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi - non applicandosi quanto detto sopra - il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre esercizi sociali di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

Articolo 3 - Cumulo

Il beneficiario, oltre all'ammontare massimo di aiuti de minimis concedibili, può ricevere, per quei determinati costi ammissibili ai quali si riferisce l'aiuto de minimis concesso, anche altre tipologie di aiuto, **a meno che il bando specifico non lo proibisca espressamente**, ovvero:

- aiuti approvati sulla base di Regolamenti di esenzione, purché, siano rispettate le intensità di aiuto stabilite nei Regolamenti di esenzione specifici (ovvero non "de minimis");
- aiuti approvati sulla base di una decisione della Commissione Europea, purché la somma dell'aiuto de minimis e quello specifico erogato sulla base della decisione non superi l'intensità o l'ammontare di aiuto massimo autorizzato in detta decisione.

Articolo 4 - Procedure

Al momento della richiesta di contributo, l'impresa deve presentare un'autocertificazione (si veda allegato) attestante il rispetto del vincolo, rispettivamente, dei 200.000 Euro (o 100.000), e 500.000 Euro, nell'arco di tempo dei tre esercizi sociali di cui sopra (comprensivi, in ambedue i casi, della richiesta del finanziamento di cui al progetto presentato). Tale autocertificazione dovrà, tuttavia, essere presentata nuovamente dalle imprese aggiudicatrici nel caso in cui l'anno della

concessione non coincida con quello della richiesta di contributo dal punto di vista dell'esercizio sociale.

Nel momento in cui comunica il diritto all'aiuto de minimis, l'amministrazione concedente informa per iscritto il beneficiario circa l'importo dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere "de minimis", facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Regione si impegna a conservare un registro dei singoli aiuti concessi in applicazione del presente regime de minimis, il quale contenga tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni previste dal regolamento summenzionato siano soddisfatte, e si impegna a conservare le registrazioni per dieci esercizi fiscali a decorrere dalla data in cui sarà concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del presente regime.

Articolo 5 – Durata

Sulla base del presente regime potranno essere concessi aiuti individuali dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2021.

DICHIARAZIONE “AIUTI all’OCCUPAZIONE”
(Sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Da compilare da parte dell’impresa che presenta la domanda di incentivo per l’assunzione di lavoratori ai sensi della DGR n. 1711/2015, così come integrata dalla DGR n. 1823/2015 in caso di scelta di regime di “aiuti all’occupazione” di cui alla DGR n.412/2015.

Il sottoscritto _____, nato a _____
il _____, residente in _____, in qualità di Legale
rappresentante dell’impresa _____
con sede legale in _____, (CF/PIVA _____)

in relazione alle “Disposizioni per l’erogazione di incentivi all’assunzione in attuazione del “PIANO DI INTERVENTO PER FAVORIRE IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEI LAVORATORI FRUITORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEI LAVORATORI IN STATO DI DISOCCUPAZIONE DI IMPRESE DEL SISTEMA REGIONALE DELL’EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI – FONDO PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” DGR 1072/2015. Procedura di presentazione Just in Time” di cui all’Allegato 1 della sopra citata DGR n. 1823/2015, per la concessione di aiuti all’assunzione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 187/1 del 26 giugno 2014)

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell’impresa

Che, ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 2 del Regolamento 651/2014

☐ **L’impresa non è in difficoltà**

E SI IMPEGNA

A ripresentare al momento della concessione dell’aiuto la dichiarazione compilata in questa sezione, qualora intervengano variazioni rispetto a quanto qui dichiarato.

DICHIARA

Sezione B – Clausola “Deggendorf”

- Che l’impresa di cui è titolare/che rappresenta non è destinataria di un ingiunzione di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno,

oppure

- Che l'impresa di cui è titolare/che rappresenta, pur essendo destinataria di un'ingiunzione di recupero
 - Ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero

oppure

- Ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato

E SI IMPEGNA

A ripresentare al momento della concessione e dei pagamenti dell'aiuto la dichiarazione compilata in questa sezione, qualora intervengano variazioni rispetto a quanto qui dichiarato.

DICHIARA

Sezione C – Condizioni di cumulo

4. Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili», l'impresa rappresentata **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato

oppure

- Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili», l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE o regolamento de minimis o fondi UE a gestione diretta ^{R1}	Voce di costo (ove individuabile)	Intensità di aiuto		Nel caso di DM/ fondi UE a gestione diretta, importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
						Ammissibile	Applicata	
1								
2								
TOTALE								

DICHIARA

Sezione D – Importo massimo di aiuto

Che nell'anno solare della data della richiesta di aiuto a cui fa riferimento la presente dichiarazione, non ha cumulato più di:

- 5 milioni di euro di aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati;

^{R1}1.Indicare gli estremi del Regolamento oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

- 10 milioni di euro di aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali;
- 10 milioni di euro di aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità,

concessi (anche se non ancora erogati) in base al Regolamento generale di esenzione n. 651/2014.

E SI IMPEGNA

A ripresentare al momento della concessione e del pagamento dell'aiuto la dichiarazione compilata in questa sezione, qualora intervengano variazioni rispetto a quanto qui dichiarato.

E ALLEGA

1) fotocopia del documento d'identità (tipo) _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____;

2) copia del modello F24 o del deposito presso la banca relativi all'aiuto dichiarato illegittimo dalla Commissione Europea (*se applicabile*).

Firma Legale rappresentante o suo
delegato*

*In caso di presentazione della domanda a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) la firma deve essere digitale. In caso di presentazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento la firma deve essere apposta per esteso e leggibile.

Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna rivolti a favorire l'occupazione

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Con il presente atto la Regione Emilia-Romagna disciplina l'erogazione degli aiuti di Stato all'assunzione di persone svantaggiate e con disabilità, in conformità agli articoli da 32 a 35 del Regolamento UE n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie L 187 del 26.06.2014 (di seguito il 'Regolamento generale di esenzione').

Il presente atto disciplina separatamente le seguenti tipologie di aiuto:

- aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili;
- aiuti supplementari legati all'occupazione di lavoratori disabili.

Articolo 2 – Durata

Il presente atto disciplinerà gli aiuti concessi entro e non oltre il 30 giugno 2021. Il momento della concessione dell'aiuto coincide con il momento in cui in capo al beneficiario sorge il diritto a ricevere l'aiuto.

Articolo 3 - Campo di applicazione

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel presente regime imprese grandi, medie e piccole appartenenti a tutti i settori economici, inclusi l'agricoltura, la pesca e l'acquacultura.

Pena la revoca del contributo, l'unità produttiva destinataria degli incentivi all'assunzione deve essere localizzata in Emilia-Romagna al momento della domanda di aiuto.

Tuttavia, se il beneficiario è una società con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea, l'unità produttiva destinataria degli aiuti deve essere presente sul territorio della Regione Emilia-Romagna al momento del primo pagamento dell'aiuto.

Sono escluse le imprese:

- a) in difficoltà, secondo la definizione contenuta all'articolo 2, numero 18 del Regolamento generale di esenzione⁴. Il requisito di non essere un'impresa in difficoltà sarà verificato ai fini sia dell'ammissibilità che della concessione dell'aiuto.
- b) destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. La non sussistenza di questa causa di esclusione sarà verificata sia ai fini dell'ammissibilità, che della concessione e dei pagamenti dell'aiuto.

Articolo 4 – Tipo di assunzione ammessa a contributo

La disciplina di cui al presente atto si applica ai regimi di aiuti di Stato che hanno come finalità **l'assunzione a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale.**

Sono tuttavia escluse: le assunzioni effettuate dalle società di somministrazione di lavoro, le assunzioni effettuate con contratto di inserimento, a tempo intermittente, le assunzioni

⁴ Articolo 2, numero 18:

- a) *“«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:*
- b) *nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;*
- c) *nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;*
- d) *qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;*
- e) *qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;*
- f) *nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:*
 - 1) *il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e*
 - 2) *il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.”*

conseguenti alla trasformazione dei contratti⁵² nonché le assunzioni di personale destinato alla creazione di una rete commerciale all'estero.

Le trasformazioni escluse dal presente regime comprendono quelle da tempo determinato a tempo indeterminato, da causa mista in altri contratti, da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, da tempo ripartito a normale contratto subordinato.

Articolo 5 – Definizione di lavoratori svantaggiati e lavoratori disabili

Il presente regime di aiuti si rivolge alle assunzioni di lavoratori svantaggiati e lavoratori disabili, definiti come segue:

1. È lavoratore svantaggiato chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni nel momento in cui l'impresa/datore di lavoro presenta la domanda di aiuto:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nello specifico a1) chi negli ultimi sei mesi non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, e a2) chi negli ultimi sei mesi ha svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno (per "formazione a tempo pieno" s'intende il percorso normale d'istruzione curriculare, compreso quello universitario) da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) le donne occupate in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media di tutti i settori economici italiani, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat. Per il 2014 questi settori sono (rif. ATECO 2007): agricoltura, costruzioni, industria estrattiva, acqua e gestione dei rifiuti, industria energetica, industria manifatturiera, trasporto e magazzinaggio, servizi generali della pubblica amministrazione, informazione e comunicazione, organizzazioni ed organismi extraterritoriali;
- g) appartenere a una minoranza etnica e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

È "**lavoratore molto svantaggiato**" il lavoratore che si trova da almeno 24 mesi nella situazione descritta al punto a) o il lavoratore che, appartenendo ad una delle categorie descritte sopra ai punti da b) a g) si trova da almeno 12 mesi nella situazione descritta al punto a).

2. E' lavoratore disabile colui che è riconosciuto come persona con disabilità o handicap da una commissione medica dell'Azienda Sanitaria Locale.

⁵ Non è una trasformazione di contratto ma una vera e propria assunzione quella effettuata dall'utilizzatore nei confronti del prestatore di lavoro al termine del contratto di somministrazione o quella effettuata nei confronti del soggetto con cui intercorreva precedentemente un contratto a progetto o accessorio.

Articolo 6 – Condizioni per la concessione di aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati e lavoratori disabili

La domanda di aiuto a fronte dell'assunzione di un lavoratore svantaggiato o disabile può essere presentata prima o dopo l'assunzione dello stesso, a seconda di quanto si specificherà nell'avviso di riferimento.

L'assunzione di un lavoratore svantaggiato o di un lavoratore disabile non deve necessariamente corrispondere a un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato. Tuttavia, il posto o i posti occupati non devono essersi resi vacanti a seguito di licenziamento per riduzione del personale, durante i 12 mesi precedenti.

Pena la revoca, il datore di lavoro deve garantire al lavoratore la continuità dell'impiego per un periodo non inferiore a 12 mesi (o 24 mesi nel caso di soggetto molto svantaggiato), fatto salvo il licenziamento per giusta causa e le dimissioni volontarie. In queste due ultime eventualità, il datore di lavoro non perde diritto al contributo, ma il suo ammontare è adeguato al diminuito costo salariale del lavoratore considerato.

Articolo 7 – Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati

Gli aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sono:

- a) l'aiuto concesso a valere sul costo salariale del lavoratore;
- b) l'aiuto concesso per compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati, con la finalità di sostenerne l'autonomia e l'adattamento all'ambiente di lavoro, ad assisterlo nelle pratiche di assistenza sociale e amministrative, ad agevolare la comunicazione con il datore di lavoro e la gestione dei conflitti.

L'aiuto per l'assunzione di lavoratori svantaggiati (**sub a**) corrisponde al massimo al 50% del costo salariale lordo del lavoratore per i primi 12 mesi, o per i primi 24 mesi, qualora si tratti di soggetto molto svantaggiato. Il salario lordo comprende la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito.

Gli avvisi di riferimento esplicheranno la modalità di pagamento di detto contributo in modo da garantire che questa condizione sia rispettata.

Gli aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati (**sub b**) sono concessi a fronte delle seguenti spese:

- a) costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori svantaggiati durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato, o su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore molto svantaggiato;
- b) costi di formazione del personale per assistere i lavoratori svantaggiati.

L'intensità di aiuto non supera il 50% delle spese ammissibili.

Articolo 8 - Aiuti all'assunzione di lavoratori disabili

L'aiuto per l'assunzione di lavoratori disabili corrisponde al massimo al 75% del costo salariale lordo⁶ degli anni di occupazione sovvenzionati. Tale periodo viene indicato negli avvisi emessi per il finanziamento delle assunzioni oppure, nel caso del Fondo Nazionale Disabili, in successivi atti attuativi regionali.

I contributi di cui all'articolo 13 della Legge 68/99 (fiscalizzazione degli oneri sociali) devono, se riconosciuti all'impresa beneficiaria, cumularsi con quelli erogati in base al presente articolo nel rispetto dell'intensità massima indicata del 75% del costo salariale lordo degli anni di occupazione sovvenzionati.

Articolo 9 - Aiuti supplementari legati all'occupazione di lavoratori disabili

L'impresa che assume "lavoratori disabili" può beneficiare anche di aiuti erogati a fronte dei costi aggiuntivi che essa deve sostenere per:

- il tempo di lavoro che altro personale dell'impresa dedica esclusivamente all'assistenza dei lavoratori con disabilità e i costi di formazione di detto personale di assistenza;
- l'acquisto di attrezzature o di software ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilità. Gli acquisti sono ammessi per importi fino a € 516,46, mentre per importi superiori sono ammissibili le rate di ammortamento per la durata dell'operazione finanziata;
- il trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro;
- il salario del lavoratore con disabilità per le ore da lui impiegate per la riabilitazione.

L'aiuto riferito ai costi di cui sopra, incluso l'aiuto eventualmente ricevuto a titolo dell'articolo 14 della Legge 68/99 (trasformazione del posto di lavoro), può coprire la totalità di detti costi aggiuntivi e riguardare tutte le spese attinenti alle voci sopra citate, sostenute per l'inserimento lavorativo del disabile o eventuale successivo adeguamento, durante tutto il periodo in cui il lavoratore disabile rimane occupato presso il beneficiario, tenendo conto di quanto detto al punto 1 sulle spese ammissibili, e della normativa nazionale in materia di ammortamento.

Articolo 10 – Cumulo

L'impresa beneficiaria può ricevere, oltre agli aiuti disciplinati dal presente regime, altri aiuti di stato riferiti a costi ammissibili diversi, sempre che questa possibilità non sia vietata dalla decisione della Commissione Europea che autorizza gli aiuti diversi da quelli disciplinati dal presente regime.

L'impresa beneficiaria può ricevere, per la stessa assunzione e per le stesse spese ammissibili, agevolazioni concesse con risorse pubbliche che non siano, però, classificabili come misure di aiuti di Stato.

L'impresa beneficiaria non può, invece, ricevere altri aiuti di Stato (notificati ed autorizzati, oppure esentati anche in virtù del Regolamento "de minimis") che si riferiscano alle stesse spese ammissibili per cui ricevano aiuti all'assunzione, e alle spese ad essa correlate relative a soggetti

⁶ Il salario lordo comprende la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito.

svantaggiati o disabili, ove tale cumulo porti al superamento delle intensità di aiuto specificate negli articoli 7, 8 e 9.

In deroga a quanto sopra precisato, l'impresa beneficiaria può cumulare, relativamente agli stessi costi ammissibili, gli aiuti a favore di lavoratori disabili, di cui agli articoli 8 e 9 del presente atto, con altri aiuti esentati esclusivamente in virtù del Regolamento generale di esenzione n. 651/2014, purché tale cumulo non comporti una intensità di aiuto superiore al 100% dei costi ammissibili a contributo.

L'origine delle risorse della misura di aiuto è indifferente ai fini del cumulo. Per questo motivo devono essere cumulate non solo misure di aiuto di Stato finanziate con risorse totalmente nazionali, regionali o provinciali, ma anche quelle alle quali contribuiscono i fondi strutturali europei. Tuttavia, nel caso in cui il cumulo riguardi finanziamenti gestiti esclusivamente da organismi dell'Unione Europea, totalmente estranei al controllo dello Stato Membro, si applica il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione, se pur estranea alla disciplina degli aiuti di Stato.

Articolo 11 - Assunzioni a tempo parziale

Nel caso di assunzioni a tempo parziale si applicano tutte le norme previste dai precedenti articoli, ivi incluse le intensità di aiuto che si applicheranno al diminuito costo salariale.

Nel caso in cui (articolo 46 del Decreto Legislativo 276/2003 e ss.mm.) il datore di lavoro e il lavoratore si accordano per mutare il monte ore dedotto nel contratto dopo l'ammissione a contributo, l'adeguamento dell'ammontare di aiuto sarà automatico solo nel caso in cui il monte ore è inferiore e quindi l'importo di aiuto minore a quello comunicato alle autorità concedenti. Tuttavia, se il monte ore aumenta, l'importo dell'aiuto può essere adeguato in incremento solo se previsto dall'amministrazione concedente.

Articolo 12 – Importi massimi di aiuto

L'importo massimo di aiuto che può essere concesso a una impresa per progetto finanziato è di 500.000 EURO.

Inoltre, lo specifico aiuto richiesto non deve portare a superare i seguenti importi, riferiti agli aiuti che una impresa può ricevere in un anno solare come aiuti esentati ai sensi del Regolamento n. 651/2014:

1. aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: 5 milioni di euro;
2. aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali: 10 milioni di euro;
3. aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità: 10 milioni di euro.

La Regione, nel momento della richiesta dell'aiuto, della sua concessione e del suo pagamento, chiederà ai beneficiari di comunicare all'amministrazione gli altri aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e con disabilità che, a valere sul Regolamento 651/2014, gli sono stati concessi durante quell'anno solare, anche se non ancora pagati.

Nel caso in cui vengano superate le soglie sopra indicate, si procederà a rendere non ammissibile la domanda, oppure a revocare il contributo concesso, oppure a rideterminare l'ammontare del contributo, senza revocare quanto eventualmente già erogato.

Articolo 13 - Stanziamento finanziario

Lo stanziamento complessivo per l'attuazione del presente regime di aiuti è pari a 15 milioni di euro fino al 30.06.2021.

Articolo 14 - Obblighi procedurali

La Regione assicura il rispetto delle formalità amministrative relative alla trasparenza e dettate dagli articoli 9 e 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e nello specifico:

- trasmettere con notifica elettronica alla Commissione, entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regime, una sintesi delle informazioni relative al presente regime d'aiuto secondo il modello di cui all'allegato II del Regolamento generale di esenzione oltre che un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche;
- pubblicare sul sito web regionale relativo agli aiuti (a) dette informazioni sintetiche o un link che dia accesso a tali informazioni; (b) il testo integrale del presente atto o un link che dia accesso a tale testo; (c) le informazioni di cui all'allegato III del Regolamento generale di esenzione su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR;
- notificare in formato elettronico sul sistema SARI la "relazione annuale", di cui all'articolo 11 del Regolamento generale di esenzione relativa al presente regime d'aiuto;
- conservare registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari a verificare il rispetto di tutte le condizioni indicate nel presente atto. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del presente regime.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali relativi alle domande di incentivo di cui alla DGR 1711/2015 così come integrata dalla DGR n. 1823/2015

(La presente informativa è rivolta ai datori di lavoro e ai lavoratori assunti di cui la Regione Emilia-Romagna acquisisce i dati contenuti nelle domande di incentivo. Sarà cura dei datori di lavoro consegnare copia dell'informativa ai lavoratori assunti).

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali e del lavoratore assunto viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, ovvero comunicati, ai sensi della normativa vigente, da parte dell'azienda, associazioni di categoria o da consulenti del lavoro, in occasione della domanda di incentivo.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) registrare i dati degli interessati (impresa e lavoratore) presenti nella domanda di incentivo al fine di effettuare l'istruttoria di ammissibilità e/o di liquidazione dell'incentivo all'assunzione;
 - b) svolgere e promuovere analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro;
 - c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia anche in raccordo con altri soggetti pubblici competenti per materia;
 - d) inviare comunicazioni agli interessati;
 - e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti
- Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

I. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

II. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- Dell'origine dei dati personali;
- Delle finalità e modalità del trattamento;
- Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

III. L'interessato ha diritto di ottenere:

- L'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- L'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

IV. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP. 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, *il Direttore Generale della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro*. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP.

L'URP è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.